

**PROVVEDIMENTO SANITARIO ORDINATORIO**

**N. 11319 del 29/09/2023**

**Oggetto: Febbre catarrale degli ovini Blue Tongue da sierotipo – BTV 4 – Applicazione di misure sanitarie cautelari atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia a seguito della conferma di focolai.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SANITA' ANIMALE ASL OGLIASTRA**

Nelle funzioni di Autorità Competente Locale designata ad eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia di sanità animale;

**Vista** Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare per ciò che concerne il ruolo dell'autorità competente nell'attuazione delle misure di controllo delle malattie;

**Visto** il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. 17522 del 26 giugno 2019 su “Febbre catarrale degli ovini (blue tongue) – Misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale che abroga e sostituisce il Dispositivo Dirigenziale prot. 6478 del 10 marzo 2017 e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

**Visto** il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

**Visto** il D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 27 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, tra cui in particolare l'articolo 2 nel quale la ASL è indicata quale “Autorità Competente” designata a “pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative” nei settori della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

**Vista** la Nota del Ministero della Salute prot. n. 0009763 del 20/04/2021 - DGSAF-MDS-P (Regolamento UE 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale. Indicazioni applicative) e la correlata Nota ministeriale prot. n. 21307 del 14/09/202-DGSAF-MDS (“Regolamento UE 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale” – Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot. n. 0009763-

20/04/2021-DGSAF-MDS), con le quali si chiarisce che “la ASL è competente ad emanare i provvedimenti di carattere ordinatorio e cautelare (prescrizioni, sequestri, sospensioni, ecc.) di cui al D.Lgs 27/2021, predisposti a seguito di rilevata non conformità in materia di sanità animale e benessere animale e ad attuare le misure di controllo delle malattie di cui alla Parte terza, titolo II del Regolamento (UE) 2016/429 (incluse le misure di restrizione, limitazione delle movimentazioni e gli abbattimenti)”;

**Visto** il D.Lgs. n. 136/2022 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

**Tenuto conto** delle competenze delegate al Servizio Sanità Animale in seno alla ASL, come risultante dall'atto aziendale e dai correlati organigramma e funzionigramma;

**Ritenuto** doveroso adottare misure adeguate per controllare la malattia ed impedire la diffusione del contagio.

**Ritenuto** urgente adottare il presente Provvedimento Sanitario Ordinatorio, comprendente le azioni, le misure e le prescrizioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità animale;

### **ORDINA**

In osservanza degli articoli 79 e 80 del Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale», con decorrenza immediata, di rispettare e di applicare le seguenti misure cautelari atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia:

- 1.** In via cautelare, per evitare/limitare il rischio di diffusione della malattia verso il restante territorio regionale, il territorio così come definito dall'allegato A del presente Provvedimento Ordinatorio è dichiarato Zona soggetta a restrizione per la Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) sierotipo 4.
- 2.** Le aziende con animali delle specie sensibili che si trovano all'interno di detta zona di restrizione, individuata con il supporto dell'OEVR e riportata nell'allegato A, sono sottoposte a sorveglianza da parte dei servizi veterinari competenti per territorio. Il territorio di cui trattasi potrà essere aggiornato in relazione all'evoluzione della malattia;
- 3.** In tale zona di restrizione vige il blocco delle movimentazioni in entrata o in uscita degli animali di specie sensibile delle aziende presenti all'interno della predetta zona di restrizione.
- 4.** In deroga al blocco delle movimentazioni di cui al punto 3:
  - a.** Le movimentazioni, in entrata, degli animali delle specie sensibili potranno avvenire previa autorizzazione del Servizio Veterinario competente per il territorio dell'azienda di destinazione;

- b. Le movimentazioni degli animali delle specie sensibile da macello, dalle aziende sede di focolaio, sono consentite previo avviso telefonico al servizio veterinario dello stabilimento di macellazione, purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia;
- c. Le movimentazioni degli animali delle specie sensibili da macello, dalle aziende non sede di focolaio site nella zona di restrizione, sono consentite liberamente nel caso di movimentazione nell'ambito della stessa zona di restrizione.
- e) Le movimentazioni degli animali delle specie sensibili alla Blue Tongue destinati alla macellazione immediata al di fuori della zona di restrizione per sierotipo 4 verso il restante territorio regionale è autorizzata purché lo spostamento avvenga direttamente verso uno stabilimento di macellazione e gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia;
- f) Fatto salvo il divieto della movimentazione da vita dalle aziende sede di focolaio, le movimentazioni da vita di animali delle specie sensibili nell'ambito della zona sottoposta a restrizione per sierotipo 4 del virus della Blue Tongue e verso il restante territorio regionale, sono autorizzate, purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto.

Se necessario, il Veterinario Dirigente competente per territorio, potrà richiedere un esame di laboratorio, con esito favorevole, per gli animali destinati a essere spostati.

Particolare attenzione dovrà essere riservata agli animali della specie ovina i quali devono essere sottoposti a scrupolosa visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale entro le 24 ore dalla partenza. L'esito favorevole di tale visita deve essere riportato nel riquadro E del Documento di accompagnamento di provenienza degli animali.

- g) Le movimentazioni da vita di animali delle specie sensibili alla Blue tongue dalla zona in restrizione per sierotipo 4 verso il restante territorio nazionale in zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti sono consentite sulla base dei provvedimenti Ministeriali.

#### **DISPONE**

Il presente Provvedimento sarà pubblicato nel sito della ASL OGLIASTRA ed inserito nel SIMAN

La trasmissione del presente Provvedimento Sanitario Ordinatorio a:

- Proprietari/Detentori degli allevamenti delle aziende sopra specificate.
- Alla Ras,
- Ai Servizi veterinari delle AASSLL della regione Sardegna
- Ai sindaci dei comuni ricadenti nell'allegato A;
- Locale Stazione dei Carabinieri;

Sanità Animale ASL OGLIASTRA i: Viale Don Bosco – 08045 Lanusei  
Tel. 0782 470430 – 470427  
[sanitaanimale@aslogliastra.it](mailto:sanitaanimale@aslogliastra.it) -serv.sanitaanimale@pec.asllanusei.it

Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

**AFFIDA**

Ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL Ogliastra alla Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, ognuno per le proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

**AVVISA**

Che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa speciale di sanità pubblica veterinaria.


**INFORMA**

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla data di notifica o notorietà del presente Provvedimento (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" e D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo") oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").

Il Direttore della Struttura Complessa  
Sanità Animale Ogliastra  
Dr. Dino Garau

- Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'Art 3 Comma 2 del DLG 39/1993

**ALLEGATO A**



-  SOSPETTI-BT
-  TERRITORI IN RESTRIZIONE
-  limiti Amministrativi Comunali

